

N. 04669/2009 REG.SEN.  
N. 01957/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2009, proposto da:

Forti S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lazzarini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Rosellini 12;

***contro***

Comune di Mercallo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso Maria Cristina Colombo in Milano, via Durini 24;

***per l'annullamento***

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di agibilità presentata dalla ricorrente in data 17.4.2008 e per la declaratoria dell'obbligo, da parte dell'amministrazione, di concludere il procedimento introdotto con la richiesta di agibilità, nonché i procedimenti ad esso collegati e che di esso costituiscano un presupposto, con un provvedimento espresso ex art. 2 legge 241/90, nonché, in caso di ulteriore inadempienza, per la nomina di un "Commissario ad acta" affinché provveda in via sostitutiva in luogo e a spese dell'Amministrazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune di Mercallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

La Società Prometea Group s.r.l., alla quale è subentrata la ricorrente, dopo aver realizzato una struttura ad uso turistico-ricettivo, ha presentato al Comune di Mercallo in data 17.04.2008 domanda per il rilascio del certificato di agibilità ex art. 24 del D.P.R. 380/01. Con nota in data 26.04.2008 il Comune comunicava il nominativo del responsabile del procedimento e richiedeva la produzione di numerose integrazioni documentali. Ne seguiva un'ampia serie di comunicazioni tra le parti aventi per oggetto sia il rilascio del certificato di agibilità sia l'apertura di una serie di procedimenti per la sanatoria di opere abusive a vario titolo sia ulteriori accertamenti. In data 09.05.2009 la ricorrente provvedeva poi a presentare una dichiarazione di agibilità sotto forma di autocertificazione, con la quale attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente. In data 22.05.2009 il Comune comunicava l'esistenza di motivi ostativi alla formazione del silenzio assenso sull'istanza proposta e da ultimo, con la comunicazione prot. 3923 del 26.06.2009, provvedeva a negare l'agibilità richiesta.

La ricorrente contesta che i motivi contenuti nel diniego siano fondati e chiede una risposta all'istanza originaria. La difesa comunale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine previsto dall'art. 2 comma 8 della L. 241/90, per l'apertura di un nuovo procedimento autocertificato da parte della ricorrente, per

preesistenza al ricorso del provvedimento negativo e per mancanza dei poteri necessari alla rappresentanza in giudizio della società ricorrente da parte del sottoscrittore della procura. Chiede che comunque il ricorso sia dichiarato infondato.

Va disattesa l'eccezione del Comune in merito al potere di rappresentanza del firmatario della procura. Dalla documentazione che la difesa della Società ricorrente ha prodotto in camera di consiglio (cfr. doc. 31: procura notarile 9.6.2008 n. 54640/18195 a rogito dott. Giancarlo Mazza, notaio in Roma) risulta infatti che la procura alle liti è stata rilasciata da soggetto munito di idonei poteri rappresentativi.

Il ricorso è peraltro inammissibile. La ricorribilità alla procedura del silenzio è condizionata alla esistenza di un obbligo di provvedere rispetto al quale l'Amministrazione risulti inadempiente (art. 2 comma 8 L. 241/90 e art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). Il procedimento del silenzio rifiuto di cui all'art. 21 bis L. 1034 del 1971 non può invece essere utilizzato per ottenere la rimozione di determinazioni amministrative che, una volta individuate debbono essere specificamente e puntualmente fatte oggetto di gravame, altrimenti potendosi sempre eludere, da parte dei soggetti interessati, l'operatività dei termini di decadenza per la proposizione dei ricorsi (Cons. Stato, sez. V 21.10.2003, n. 6537). Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato proposto dopo l'adozione di un provvedimento di diniego espresso: diniego che è stato emanato sia in risposta alla prima istanza di rilascio del certificato di agibilità sia in risposta alla successiva autocertificazione e, sebbene contestato anche in questo ricorso, è stato specificamente impugnato con altro, apposito ricorso (RG 1956/09).

Il presente ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila) oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Carmine Maria Spadavecchia, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO